

Relazione tecnica

Emendamento all'articolo 1, commi 1 e 12 (criteri di destinazione maggior entrate derivanti dall'attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche)

Le modifiche ai commi 1 e 12 dell'articolo 1 cambiano i criteri attualmente stabiliti dal presente decreto per la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 7 del presente decreto.

In particolare, il decreto legge prevede che tali maggiori entrate, derivanti da modifiche dell'addizionale Ires prevista dall'art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112/2008, possano essere destinate alla riduzione fino al 50% degli interventi inerenti, rispettivamente, gli obiettivi di contenimento della spesa sia dei Ministeri, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia degli enti territoriali, di cui al comma 8 dell'articolo 1.

La disposizione in esame modifica le suddette misure percentuali, eliminando la quota destinata agli interventi sui Ministeri e prevedendo di conseguenza l'integrale destinazione delle maggiori entrate alla riduzione delle suddette misure relative agli enti territoriali.

La disposizione è neutrale sull'indebitamento netto, tenuto anche conto che gli effetti relativi all'anno 2012 derivanti dalle maggiori entrate non erano stati contabilizzati ai fini del miglioramento dei saldi, nelle more della loro destinazione alla riduzione delle citate misure sulla spesa dei Ministeri e degli enti territoriali.

Per effetto del presente emendamento vengono contabilizzati sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quelli connessi alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 per il 2012 e contestualmente viene ridotta la complessiva manovra a carico degli enti territoriali.

Art. 1, commi 12-bis – 12-quater (Potenziamento partecipazione comuni attività di accertamento)

La norma propone l'innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali dal 50%, previsto dal comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, al 100%.

Il maggior vantaggio che la disposizione riconosce ai Comuni comporta sia un rafforzamento degli effetti rispetto alla previgente normativa (art. 2, c. 10, D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23), sia una spinta verso nuovi accertamenti.

La norma è foriera, infatti, di determinare un potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, anche in considerazione del fatto che i Comuni, data la vicinanza al territorio, riescono ad intercettare fattispecie non immediatamente individuabili dall'Amministrazione Centrale e, dunque, aggiuntive rispetto all'ordinaria attività di accertamento.

Le maggiori risorse riconosciute ai Comuni mediante l'innalzamento della quota di compartecipazione attualmente in vigore, non comportano, d'altra parte, oneri per la finanza pubblica, essendo la predetta compartecipazione commisurata alle maggiori entrate riscosse grazie alla partecipazione attiva dei Comuni stessi all'attività di accertamento e controllo e pertanto determinata a valere su risorse ulteriori rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di entrata del bilancio statale. In ogni caso, le previste attività verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Emendamento all'art. 2, commi 1 e 2 (contributo di solidarietà)

La proposta emendativa sostanzialmente fa venir meno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del DL n. 138/2011, istitutivi del contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 90.000 euro annui fino a 150.000 euro ed al 10% della parte eccedente i 150.000 euro, e ripristina le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del DL n. 78/2010, e 18, c. 22-bis, del DL n. 98/2011.

Al riguardo, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari espressi in milioni di euro:

	2011	2012	2013	2014
Contributo di solidarietà	0	- 2.829	- 2.829	- 2.829
IRPEF	0	2.051	1.172	1.172
Addizionale regionale	0	35	35	35
Addizionale comunale	0	15,6	12	12
Contributo DL 78 art. 9 c. 2	0	29	29	0
Contributo DL 98 art. 18 c. 22-bis	0	24	24	24
Totale	0	- 674,4	- 1.557	- 1.586

Art. 2, commi 36-bis – 36-quater (Riduzioni agevolazioni cooperative)

Il primo comma modifica le disposizioni recate dal comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di ridurre del 10 per cento l'esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente – con eccezione delle operative agricole - della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili, prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

In particolare, per effetto di tale modifica, la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passerebbe:

- dal 30 al 40 per cento per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55 al 65 per cento per le società cooperative di consumo e loro consorzi.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata effettuata una specifica elaborazione su dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2010 presentate dalle cooperative proprie, distinguendo in base alla attività esercitata tra le due tipologie di cooperative.

Gli utili di esercizio netti annuali risultanti sono rispettivamente pari a circa 93 milioni per le cooperative di consumo ed a circa 1.058 per le altre cooperative: ne consegue un recupero a tassazione di materia imponibile pari a circa $(1.058 + 93) \cdot 1.151$ milioni di euro, cui corrisponde maggiore IRES annua per circa $1.151 \cdot 27,5\%$ **31,6** milioni di euro.

Il secondo comma modifica le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge del 15 aprile 2002, n. 63, per ridurre del 10 per cento l'attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente non prevalente che diventerà quindi un'esclusione al 90 per cento.

Ai fini della stima, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2010 presentate dalle cooperative proprie, risulta un importo complessivo di utili netti annuali a riserva minima obbligatoria (30% dell'utile netto per le cooperative tranne il 70% per le Banche di Credito Cooperativo) pari a circa $(1.239 \cdot 30\% + 1.036 \cdot 70\%) \cdot 1.097$ milioni di euro. Il recupero di gettito annuo è pertanto pari a circa $1.097 \cdot 10\% \cdot 27,5\%$ **30,1** milioni di euro.

Il gettito complessivo IRES di competenza annua è pertanto pari a circa **61,7** milioni di euro: ai fini della determinazione degli effetti di cassa, si evidenzia come l'ultimo comma dia attuazione alle nuove disposizioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Vengono inoltre previste disposizioni specifiche per la

determinazione degli acconti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presenti disposizioni, che deve tenere conto delle nuove norme.

L'effetto nel 2012 è pertanto di circa $61,7 \times 75\% = 46,2$ milioni di euro.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	46,2	61,7	61,7

Art. 2, commi 36-quinquies – 36-nonies (Revisione regime società di comodo)

La normativa proposta prevede una maggiorazione di 10,5 punti percentuali da applicarsi al reddito minimo calcolato secondo la disciplina delle c.d. società di comodo, di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. In presenza di un reddito imponibile minimo stimato dal prospetto di verifica dell'operatività, la maggiorazione verrà calcolata sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al reddito minimo. La maggiorazione viene applicata anche nel caso di reddito minimo imputato per trasparenza e nel caso del consolidato dovrà essere calcolata dalla singola impresa partecipante.

Per effettuare la stima sono stati analizzati i dati dichiarati nel prospetto per la verifica della operatività presente nel quadro RF del modello Unico 2010 Società di capitali. In base a tale prospetto risulta un totale reddito minimo pari a circa 241 milioni di euro, mentre il reddito imponibile effettivamente dichiarato dalle imprese considerate risulta essere invece pari a circa 319 milioni di euro. Applicando la maggiorazione di 10,5 punti percentuali si stima un incremento di gettito di competenza pari a circa 33,5 milioni di euro.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo. Ne consegue quindi che utilizzando una percentuale di acconto del 75%, l'andamento in termini finanziari è il seguente:

	2012	2013	2014
Ires	+25,1	+33,5	+33,5

Milioni di euro

Art. 2, commi 36-decies – 36-duodecies (Applicazione disciplina società di comodo ai soggetti in perdita sistematica)

Ai fini della stima sono state analizzate le dichiarazioni relative agli anni 2007-2008-2009 per individuare le imprese che abbiano evidenziato una perdita fiscale nei tre periodi di imposta. Le imprese in tale condizione, in base a quanto proposto si vedrebbero applicata la normativa delle società di comodo, indipendentemente dal superamento del test di operatività, dovendo quindi procedere al calcolo del reddito minimo. In base ai dati dichiarati nel prospetto di verifica dell'operatività, è stato stimato in circa 1.192 milioni di euro il reddito minimo sul quale applicare la tassazione. Tale ammontare è stato tuttavia ridotto del 50% per tenere conto della facoltà delle imprese di richiedere interpello.

Conseguentemente il recupero di gettito ad aliquota ordinaria (27,5%) si stima essere pari a circa 164 milioni di euro; inoltre per effetto della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota prevista ai commi da 36-quinquies a 36-octies, si stima un ulteriore recupero di gettito di circa 62,3 milioni di euro.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo. Ne consegue quindi che utilizzando una percentuale di acconto del 75%, l'andamento in termini finanziari è il seguente:

	2012	2013	2014
Ires	+169,7	+226,3	+226,3

Milioni di euro

Art. 2, commi 36-terdecies – 36-duodevicies (Indeducibilità dei costi su beni concessi in godimento ai soci)

La normativa in oggetto mira a contrastare il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore, di beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato: in particolare disciplina l'ipotesi in cui i beni non fuoriescano dal regime di impresa, tuttavia vengano concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è operato secondo la seguente approccio:

▶ in mancanza, nelle dichiarazioni dei redditi sia dei soci utilizzatori che della società concedente, del dato relativo al valore - ed ai costi specifici - dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore è stato utilizzato il dato dichiarativo relativo al valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo familiare nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, indicato tra le variazioni in diminuzione al quadro relativo alla determinazione del reddito di impresa in contabilità ordinaria;

▶ in base ai dati provvisori delle dichiarazioni UNICO2010 società di capitali, società di persone e persone fisiche è risultato un valore normale complessivo di beni assegnati pari a circa 5 milioni di euro da parte delle società di capitali, circa 7,2 milioni di euro da parte delle società di persone e circa 4,1 milioni di euro da parte delle imprese individuali, complessivamente da parte di quasi 1.800 soggetti;

▶ in considerazione della similarità della fattispecie è stata assunta come ipotesi semplificativa che tale dato costituisca una *proxy* accettabile, ed in ogni caso prudenziale, del correlato dato di beni concessi;

▶ in virtù di quanto indicato nella normativa stessa è stato altresì assunto che la stessa trovi applicazione nei confronti dello *stock* di beni concessi in godimento a soci o familiari, determinando pertanto da subito i previsti effetti fiscali sia in capo alla società concedente che nei confronti della persona fisica beneficiaria, anche con riferimento a beni concessi nei precedenti periodi di imposta: come conseguenza il valore normale complessivo dei beni esistenti concessi, assumendo un ammortamento medio di sette anni, è pari a circa 114,3 milioni di euro;

▶ nei confronti delle società concedente si determinerà "in ogni caso" l'indeducibilità per il soggetto concedente di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento: da un lato indeducibilità dei costi di manutenzione etc., indicati nel 5% annuo del valore normale (circa 5,7 milioni di euro); dall'altro lato indeducibilità dei canoni di ammortamento, anche pregressi, a regime pari a quasi 114,3 milioni di euro;

▶ utilizzando aliquote marginali medie specifiche ponderate per ogni tipologia di contribuente si ottiene un recupero di gettito annuo IRPEF/IRES pari a circa $(5,7 + 114,3) \times 30,2\% = 36,2$ milioni di euro: in via prudenziale e in virtù del principio di derivazione si stima il recupero di gettito ai fini IRAP esclusivamente nei confronti delle società di persone e delle imprese individuali, in misura pari a circa 83 (quota spese indeducibili loro attribuibile) $\times 4\% = 3,3$ milioni di euro;

▶ in capo alla persona fisica beneficiaria rientra tra i redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e l'eventuale corrispettivo annuo pagato: a tale riguardo è stato stimato un maggior valore annuo come "reddito diverso" imponibile, assumendo che il valore di mercato del beneficio si pari annualmente al 25% del valore normale e che prudenzialmente il pagamento di un corrispettivo avvenga nei fatti in misura limitata (il 5%): il maggiore reddito è pertanto pari a circa $114,3 \times 25\% \times (100\% - 5\%) = 27,1$ milioni di euro, cui consegue una maggiore imposta IRPEF pari a circa $27,1 \times 40\% = 10,9$ milioni di euro;

► Il recupero di gettito annuo complessivo è pertanto di circa (36,2 + 3,3 + 10,9) **50,4** milioni di euro;

► In termini finanziari nel 2012 – primo anno di applicazione della norma – i contribuenti devono rideterminare l’acconto IRPEF/IRES ed IRAP assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo: ne consegue un gettito pari a circa (36,2 + 10,9) X 75% + 3,3 X 85% = **37,8** milioni di euro.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	37,8	50,4	50,4

Art. 2, comma 36-undecies (Rapporti con gli operatori finanziari – obblighi dichiarativi)

L’introduzione del particolare obbligo dichiarativo avrà un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull’aumento dei volumi d’affari e dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e versate.

Infatti è plausibile ritenere che questo nuovo obbligo relativo alla indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari possa indurre di deterrenza nei comportamenti dei contribuenti. Prudenzialmente, l’ammontare del maggior gettito è stimabile in circa 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro come versamenti in autotassazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 30 milioni di euro come IVA, ossia una quota assolutamente modesta sia rispetto al gettito complessivo dei tributi in esame, sia rispetto alle potenzialità di una norma con esplicite finalità di deterrenza.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	30	65	50

Art. 2, comma 36-vicies (Implementazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari)

La disposizione prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle Entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-undevicies, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

L'intervento normativo comporterà un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull'aumento delle imposte dichiarate e, quindi, su quelle dovute e versate.

A tali effetti si aggiungono quelli in termini di maggiori incassi da attività di accertamento che scaturiranno dal nuovo vincolo per il "patteggiamento".

L'ammontare del maggior gettito è stimabile in circa **200 milioni** di euro (175 milioni in termini di aumento della compliance e 25 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento) per il 2012 e a decorrere dal 2013 in circa **600 milioni** di euro (525 milioni in termini di aumento della compliance e 75 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento).

Sulla base di analoghe precedenti disposizioni che hanno reso più selettiva l'attività di controllo e accertamento e che hanno determinato effetti positivi sia in termini di maggiori imposte accertate che in termini di aumento della compliance, si ritiene ragionevole il recupero di gettito ascritto alla presente disposizione

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	saldo netto da finanziare			saldo di cassa e indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
IRPEF	297,8	970,7	1.090,4	156,2	545,7	665,4

Milioni di euro

Art. 2, comma 36-vicies semel (Modifiche in materia di documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)

La modifica normativa è in grado di assicurare complessivamente maggiori entrate per l'Erario di circa **50 milioni** di euro.

La determinazione di tale importo è basata sull'analisi dei ricavi dichiarati dai circa 5900 soggetti – congrui e non congrui alle risultanze degli studi di settore – che hanno comunicato per il 2009 di esercitare prevalentemente l'attività di gestione di stabilimenti balneari – circa 716.000.000 euro – ipotizzando prudenzialmente un incremento di base imponibile media pari al 20% di tale importo.

Tale stima prudenziale tiene conto delle risultanze delle attività di controllo effettuate dall'Amministrazione Finanziaria.

La maggiore base imponibile, circa 140.000.000 di euro, dovrebbe comportare, attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, maggiori imposte dirette per euro 28.000.000 e maggiore IVA per euro 22.000.000.

Cautelativamente, si ritiene, quindi, che la disposizione in argomento possa comportare maggiori entrate per almeno 50 milioni di euro, senza tenere conto degli impatti in materia di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali.

Inoltre, tale disposizione produrrà sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi in fase accertativa, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	22	71	50

Art. 2, comma 36-vicies bis (Interventi in materia penale)

L'intervento normativo sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto incrementerà l'efficacia dissuasiva delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 con un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull'aumento delle imposte dichiarate e, quindi, su quelle dovute e versate.

A tali effetti si aggiungono quelli in termini di maggiori incassi da attività di accertamento che scaturiranno dal nuovo vincolo per il "patteggiamento".

E' ragionevole ritenere che l'inasprimento del sistema sanzionatorio penale-tributario rappresenti un chiaro intervento con finalità dissuasive di comportamenti evasivi Prudenzialmente, l'ammontare del maggior gettito è stimabile in circa 300 milioni di euro (265 milioni in termini di aumento della compliance e 35 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento)

per il 2012 e a decorrere dal 2013 in circa 400 milioni di euro (350 milioni in termini di aumento della compliance e 50 milioni in termini di maggiori incassi da attività di accertamento).

Rispetto al gettito complessivo dei tributi interessati si tratta di una quota realizzabile anche in relazione al fatto che le misure previste intervengono nella sfera penale.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	saldo netto da finanziare			saldo di cassa e indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
IRPEF	408,3	740,5	690,5	210	457,5	407,5

Milioni di euro

Art. 2, comma 36-vicies ter (Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante)

La disposizione avrà un significativo impatto sui comportamenti dei contribuenti e, quindi, sull'aumento dei volumi d'affari e dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e versate.

E' ragionevole ritenere che l'intervento previsto incentivi gli operatori ad utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante, attraverso una riduzione delle sanzioni amministrative per tali fattispecie rispetto a quelle in cui si utilizzi il contante. Tale intervento indurrà a comportamenti maggiormente virtuosi che faranno emergere base imponibile. Prudenzialmente, l'ammontare del maggior gettito è stimabile in circa 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro come versamenti in autotassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 30 milioni di euro come IVA, ossia una quota di modesta entità rispetto al gettito complessivo dei tributi in esame.


In termini finanziari si ha (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Effetti	30	65	50

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

1 SET. 2011

POSITIVO [] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


Emendamento V Commissione DL 138/2011- Manovra integrativa - Soppressione contributo di solidarietà

art.	co.	Effetti in milioni di euro	e/s	SNF		FABBISOGNO			INDEBITAMENTO				
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1	12	Robin Tax	e	t	1.800,0			1.800,0			1.800,0		
		Modifica Patto stabilità interno EETT	s	c/k				1.800,0			1.800,0		
	12bis-12quater	posizionamento partecipazione comuni attività di accertamento	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1	Contributi solidarietà stipendi alti	e	t	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0	-2.829,0
		Deducibilità contributi solidarietà a fini Irpef	e	t	2.051,0	1.172,0	1.172,0	2.051,0	1.172,0	1.172,0	2.051,0	1.172,0	1.172,0
		contributi solidarietà stipendi alti - addizionale regionale	e	t				35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		contributi solidarietà stipendi alti - addizionale comunale	e	t				15,6	12,0	12,0	15,6	12,0	12,0
		contributi solidarietà stipendi alti - addizionale regionale	s	c	-35,0	-35,0	-35,0						
		contributi solidarietà stipendi alti - addizionale comunale	s	c	-15,6	-12,0	-12,0						
		Contributo DL 78/2010 art. 9 c. 2	e	t	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
		Contributo DL 98/2011 art. 18 c. 22-bis	e	t	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
36 bis		Quota somme destinate alle riserve indivisibili che concorre al reddito imponibile delle cooperative	e	t	23,7	31,6	31,6	23,7	31,6	31,6	23,7	31,6	31,6
36 ter		Riduzione non concorrenza formazione reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria	e	t	22,5	30,1	30,1	22,5	30,1	30,1	22,5	30,1	30,1
36 quinquies		revisione regime società di comodo - maggiorazione aliquota ired di 10,5 punti percentuali	e	t	25,1	33,5	33,5	25,1	33,5	33,5	25,1	33,5	33,5
36 decies		applicazione disciplina società di comodo soggetti in perdita sistematica	e	t	169,7	226,3	226,3	169,7	226,3	226,3	169,7	226,3	226,3
36 terdecies		Indeducibilità costi su beni concessi in godimento ai soci	e	t	37,8	50,4	50,4	37,8	50,4	50,4	37,8	50,4	50,4

art.	co.	Effetti in milioni di euro	e/s	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	36 vices	Implementazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari	e	297,8	970,7	1.090,4	156,2	545,7	665,4	156,2	545,7	665,4
	36 vices semel	Modifiche in materia di documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto	e	22,0	71,0	50,0	22,0	71,0	50,0	22,0	71,0	50,0
	36 vices bis	Interventi in materia penale	e	408,3	740,5	690,5	210,0	457,5	407,5	210,0	457,5	407,5
	36 undervicies	Rapporti con gli operatori finanziaria - obblighi dichiarativi	e	30,0	65,0	50,0	30,0	65,0	50,0	30,0	65,0	50,0
	36 vices ter	Utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante	e	30,0	65,0	50,0	30,0	65,0	50,0	30,0	65,0	50,0
		Totale entrate		2.141,9	680,1	669,8	1.852,6	19,1	8,8	1.852,6	19,1	8,8
		Totale spese		-50,6	-47,0	-47,0	1.800,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0
		Totale Emendamento		2.192,5	727,1	716,8	52,6	19,1	8,8	52,6	19,1	8,8

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 170/09, avrò esito

POSITIVO NEGATIVO

1 SET. 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte